



Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste  
Circolare 6 giugno 1983, n. 96 (prot. n. 22365)

---

GABINETTO DEL MINISTRO

AGLI ISTITUTI ED ENTI ESERCENTI IL  
CREDITO AGRARIO  
LORO SEDI

ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED  
ORDINARIO  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

ALLE PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO  
Assessorato Agricoltura e Foreste  
LORO SEDI

AL MINISTERO DEL TESORO  
Dir. Gen. Del Tesoro – Div. VI E X  
ROMA

ALLA BANCA D'ITALIA – AMM.NE CENTRALE  
VIGILANZA AZIENDE DI CREDITO – UFFICIO  
CREDITO  
ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI  
CREDITO AGRARIO  
ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA  
ITALIANA  
ROMA

AL FONDO INTERBANCARIO  
DI GARANZIA  
ROMA

Oggetto: legge 27-10-1966, n.910 – art.16. Mutui di miglioramento fondiario. Revoca concorso negli interessi.

L'Associazione nazionale fra gli Istituti di credito agrario ha fatto presente che la richiesta rivolta da questo Ministero a taluni Istituti di credito di provvedere alla restituzione delle rate di concorso nel pagamento degli interessi, a seguito di declaratoria di decadenza dei mutuatari dall'agevolazione creditizia anzidetta, conseguente al mutamento di destinazione delle opere oggetto dei finanziamenti, concessi ai termini dell'art.16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, sarebbe in contrasto con le vigenti disposizioni in materia di credito agrario di miglioramento, atteso che:

Le operazioni di mutuo in questione sarebbero regolate dal combinato disposto dell'art. 3 della legge n.1760/28 e dell'art. 16 della sopraindicata legge n.910/66, per cui troverebbe applicazione, nel caso di specie, l'art. 55 del D.M. 23 gennaio 1928 che non contempla particolari cause di decadenza, ma al contrario prevede il pagamento d parte dello Stato delle quote di concorso per tutto il periodo di ammortamento stabilito nel contratto di mutuo, anche quando il mutuatario estingua anticipatamente, in tutto o in parte, il proprio debito, purché risulti accertato che la somma mutuata sia stata effettivamente impiegata per la regolare esecuzione delle opere di miglioramento per le quali il mutuo fu concesso;



L'impegno assunto dai mutuatari a non mutare, per la durata dell'operazione e, comunque, per un periodo variabile da 5 a 10 anni la destinazione dei fabbricati realizzati con il ricavato del mutuo agevolato, non risulterebbe accompagnato dalla sanzione della decadenza dai benefici creditizi e che, in ogni caso, l'eventuale recupero delle somme pagate dallo Stato, ove pure potesse considerarsi legittimo, dovrebbe essere esercitato nei confronti dei mutuatari inadempienti e non degli Istituti di credito, per i quali troverebbe esclusiva applicazione il principio stabilito dal menzionato art.55 del D.M. 23 gennaio 1928;

- I mutui di miglioramento fondiario in questione si inserirebbero in un complesso rapporto trilaterale che vede, oltre al mutuario ed all'istituto di credito, anche lo Stato; l'art.53 del regolamento alla legge n.1760/28 ripartirebbe fin "ab initio" il debito tra mutuario e Stato, i quali verrebbero costituiti debitori degli Istituti mutuatari di una quota proporzionale ed autonoma del debito complessivo;

- Una volta eseguite le opere, il mutuario sarebbe titolare di una posizione di vero e proprio diritto soggettivo alla conservazione dell'incentivo statale, per cui non sussisterebbe alcun potere di revoca dell'incentivo stesso da parte del Ministero.

Questa Amministrazione, esaminate le motivazioni adottate dall'Associazione anzidetta, ha sostenuto la legittimità dell'esercizio della potestà di revoca dei provvedimenti di concessione, liquidazione e pagamento del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui agevolati, sia per il periodo di preammortamento che di ammortamento, in quanto rientrante nel potere di autotutela dell'Amministrazione, riconosciuto più volte dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Detto consesso ha stabilito, infatti, che presupposto indeclinabile del diritto al contributo statale è la continuazione dell'esercizio dell'attività agricola, mediante la destinazione a tale scopo di tutte le opere finanziate col mutuo, e che "non è dubbio che il venir meno del presupposto, per fatto imputabile alla volontà del titolare del diritto, comporta il venir meno del diritto stesso".

Quanto alla legittimità del recupero delle rate di concorso pagate nei confronti dell'Istituto mutuante, questo Ministero ha fatto presente che l'intervento statale si realizza attraverso il pagamento delle relative somme direttamente all'Istituto, ancorché l'effettivo beneficio del cennato concorso ricada sul mutuario.

La richiesta di recupero rivolta direttamente all'Istituto era legittimata, ad avviso di questo Ministero, dallo stesso contratto di mutuo, nel quale è normalmente previsto che faranno carico alla parte mutuataria la quota, totale o parziale, di concorso dello Stato che per qualsiasi motivo (revoca, cessazione per risoluzione del contratto, ecc.) non possa essere riscossa dall'Istituto mutuante, nonché le spese tutte che l'Istituto medesimo dovesse sostenere per conseguire la restituzione di quanto dovutogli.

Inoltre, nel capitolato dei patti e delle condizioni generali che formano parte integrante dei singoli contratti di mutuo è espressamente previsto che avrà luogo la risoluzione del contratto di mutuo ed il conseguente diritto dell'Istituto mutuante di ripetere immediatamente l'intero suo credito in linea capitale, interessi e spese, qualora cessino, per cause o fatto del mutuario, i benefici statali a fare del mutuo.

Attese le valutazioni rappresentate ed al fine di ottenere un preciso indirizzo sui delicati problemi sollevati dall'Associazione nazionale tra gli Istituti di credito agrario, questo Ministero ha



richiesto l'avviso del Consiglio di Stato che, con parere del 28 aprile 1982, è pervenuto alle seguenti conclusioni:

a. La Pubblica Amministrazione ha il potere – quand'anche la legge non lo preveda espressamente - di pronunciare la decadenza della concessione del concorso negli interessi nei casi di mutata destinazione delle opere finanziate.

Il concorso dello Stato viene concesso, infatti, in considerazione delle caratteristiche della operazione di finanziamento, tra le quali assume particolare rilievo l'obbligo di mantenere le opere allo esercizio dell'attività agricola per un tempo determinato, per cui è chiara la stretta connessione tra la finalità del provvedimento di concessione e il menzionato obbligo; il suo inadempimento assume di regola caratteri di gravità tale da giustificare, secondo i principi generali, la misura sanzionatoria;

b. La restituzione dei ratei già corrisposti deve essere richiesta ai mutuatari, atteso che le vicende successive alla definizione del rapporto di mutuo non possono invalidare, nei confronti dell'Istituto finanziatore, i pagamenti già avvenuti. L'azione di recupero va, quindi, esperita nei confronti del mutuatario, in quanto fruitore di un beneficio da cui è decaduto, ed attivata da parte dello Stato per la considerazione che l'agricoltore è il percettore reale di una pubblica incentivazione;

c. Nessuna ulteriore quota di concorso negli interessi è dovuta all'Istituto di credito dopo la pronuncia di decadenza del beneficio creditizio, tenuto conto che il versamento diretto del concorso statale nelle casse dell'Istituto finanziatore non costituisce l'adempimento di un'obbligazione dell'Amministrazione nei confronti dell'Istituto medesimo, bensì una modalità di esecuzione del provvedimento di concessione del beneficio pubblico. Ne consegue che, decaduto quest'ultimo, nessun pagamento, ormai privo di titolo, debba essere più effettuato.

Avuto riguardo al parere espresso dal Consiglio di Stato ed alle particolari peculiarità e caratteristiche che presentano talune leggi di incentivazione, si fa presente che nel caso in cui venga accertata una diversa destinazione delle opere ammesse a finanziamento agevolato ovvero vengano distolti dal previsto impiego i macchinari e le attrezzature acquistate con il ricavato di detti finanziamenti, dovrà essere provveduto alla revoca del provvedimento di concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario concessi per gli scopi di cui allo art. 3 della legge 5 luglio 1928, n.1760 e successive modificazioni ed integrazioni. La revoca riguarderà sia il concorso negli interessi semplici maturati per il periodo di preammortamento, sia quello relativo alle rate di ammortamento. Dopo la pronuncia della revoca nessun pagamento di concorso negli interessi dovrà essere effettuato dagli organi amministrativi competenti.

Per quanto attiene al concorso già erogato fino alla data di cessazione dei pagamenti del concorso medesimo, le amministrazioni interessate dovranno richiedere ai mutuatari decaduti l'immediato rimborso dell'agevolazione creditizia corrisposta, promuovendo, ove necessario, le procedure coattive di riscossione delle somme erogate fino alla concorrenza del debito complessivo, ivi compresi gli interessi legali maturati e le spese sostenute per il suo recupero.

Gli Istituti di credito mutuantanti promuoveranno, dal canto loro, le azioni previste nei singoli contratti di mutuo e nei capitoli dei patti e delle condizioni generali che formano parte integrante dei contratti medesimi, ai fini della risoluzione del contratto di mutuo e del conseguente diritto a



ripetere l'intero credito per capitale, interessi e spese, essendo venuto a cessare, per fatto imputabile alla volontà del mutuario, il beneficio del concorso negli interessi sul mutuo di miglioramento.

Le Regioni interessate, allo scopo di garantire la possibilità di ottenere la restituzione delle rate di concorso nei casi ipotizzati, avranno cura di tutelare l'Amministrazione mediante la previsione di un vincolo temporale (5 - 10 anni), da includere nel contesto dell'atto autorizzativo del mutuo agevolato (nulla-osta, ecc.), durante il quale verrà mantenuta la destinazione delle opere ammesse alla provvidenza creditizia e non verranno distolti dal previsto impiego l'impianto, i macchinari e le attrezzature oggetto del mutuo agevolato, pena la revoca dei benefici a favore del mutuo medesimo.

Si avverte, inoltre, che per dare efficacia e contenuto alla prosecuzione dettata dal vincolo, dovranno essere evitate, durante il periodo di vigenza dello stesso, le estinzioni anticipate dei mutui con richiesta di attualizzazione del concorso negli interessi, salvo che non si tratti di ipotesi che garantiscono in ogni caso l'osservanza della prescrizione vincolativa e, quindi, gli interessi della Amministrazione.

Quanto sopra rappresentato, non sembra possa essere esteso anche alle operazioni di mutuo agevolato poste in essere per la realizzazione dei piani di sviluppo di cui agli artt. 18 - 20 della legge 9 maggio 1975, n.153 che ha recepito le direttive comunitarie in materia di riforma socio-strutturale dell'agricoltura.

Infatti, l'art. 20 della citata legge n. 153, nel dettare la disciplina della fideiussione da concedersi da parte del "Fondo interbancario" a garanzia dei mutui concessi per la realizzazione dei piani di sviluppo, precisa che la garanzia fideiussoria viene rilasciata "per la differenza tra l'ammontare del mutuo, compresi i relativi interessi, ed il valore cauzionale delle garanzie offerte maggiorato del valore attualizzato del concorso negli interessi".

Tale disposizione, trasformando in sostanza l'agevolazione creditizia sull'operazione di finanziamento in garanzia dell'operazione medesima, verrebbe a configurare un caso di irrevocabilità del concorso negli interessi anche nell'ipotesi di mutamento di destinazione delle opere, degli acquisti di macchinari ed attrezzature, ecc., oggetto dei mutui globali previsti dalla legge n.153.

In definitiva, l'irrevocabilità del concorso sarebbe conseguente all'attualizzazione del concorso medesimo, secondo il disposto del citato art. 20 della predetta legge n.153, che nella specie diventa garanzia dell'operazione a seguito della sua detrazione dalla quota del debito suscettibile di copertura da parte della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia.

Si ringrazia della collaborazione che le Regioni e gli Istituti in indirizzo vorranno assicurare per la puntuale applicazione dei principi e degli elementi di chiarimento sopra forniti.

IL MINISTRO